RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 59

Competenza giurisdizionale

Il Consiglio nazionale forense:

a) pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonche' in materia di albi, elenchi e registri, e rilascio di certificato di compiuta pratica;

b) pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunita';

c) risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali;

d) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale del Consiglio nazionale forense si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto n. 37 del 1934. Si applica il procedimento di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile. La notificazione e' eseguita nei confronti delle parti e del pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Le udienze del Consiglio nazionale forense sono pubbliche, ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato che svolge le funzioni presso la Procura generale presso la Corte di cassazione. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del Consiglio nazionale forense, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza. Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono notificate, entro trenta giorni, alle parti e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa. Le parti e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo, tuttavia l'esecuzione puo' essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio e' fatto al Consiglio nazionale forense, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato. Le sentenze del Consiglio nazionale forense sono altresi' impugnabili per revocazione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	III — Consiglio nazionale forense
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-59-competenza-giurisdizionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it